

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3385

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, ANDÒ, CARPINO, FORTUNA, ACCAME, ACHILLI,
ALBERINI, LENOCI, DI VAGNO, FELISETTI, RAFFAELLI
MARIO**

Presentata il 3 maggio 1982

Norme concernenti l'ordinamento giudiziario militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 16, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180, sollevata dalla 1^a sezione penale della Corte di cassazione in data 24 aprile 1982, ripropone, con urgenza, l'annoso problema del riordinamento del tribunale supremo militare.

Eguale urgenza si ravvisa nell'istituire l'organo di autogoverno della magistratura militare, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 15 della citata legge.

Occorre rilevare che la legge n. 180 del 1981 si limitò ad istituire il giudizio di appello, in accoglimento di istanze formulate a tutti i livelli e per lunghi anni, ma non affrontò la questione del riordinamento del tribunale supremo militare, poiché la legge stessa fu varata in tempi brevi e sotto l'assillo dell'incombente *referendum* proposto dal partito radicale.

Come è stato più volte osservato, dal 1948 in poi, in congressi, convegni, tavole

rotonde, articoli di riviste giuridiche, monografie, conferenze e seminari di studio, la disposizione VI transitoria della Costituzione prevede il « riordinamento » (e non la « soppressione ») del tribunale supremo militare.

Con la citata recentissima ordinanza, la 1^a sezione penale della Corte di cassazione ha sollevato, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 16, capoverso, della legge 7 maggio 1981, n. 180, per contrasto con la VI disposizione transitoria della Costituzione in relazione agli articoli 102, secondo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione.

In sostanza, la Corte di cassazione ha ritenuto non conforme alla Costituzione l'articolo 6 della legge n. 180, poiché prevede il ricorso ad una sezione ordinaria, non specializzata, della stessa corte e, in conseguenza, ha ritenuto non conforme alla Costituzione l'articolo 16, capoverso,

della stessa legge poiché esso, tra l'altro, prevede l'abrogazione *sic et simpliciter* del tribunale supremo militare.

La presente proposta di legge affronta e risolve ambedue gli indicati problemi, rielaborando, nel contempo, con opportuni ritocchi ed innovazioni, le norme inerenti alla giurisdizione penale militare in tempo di pace, in armonia con l'indirizzo dominante, tendente ad adeguare, in tutti gli aspetti, la giurisdizione e la magistratura penale alla giurisdizione ed alla magistratura penale ordinaria.

Le note salienti della presente proposta sono le seguenti:

istituzione della sezione specializzata della Corte di cassazione;

istituzione di tre corti militari di appello;

istituzione del Consiglio superiore della giustizia militare.

A) ISTITUZIONE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

Il tribunale supremo militare, fino al 7 maggio 1981, è stato l'organo giurisdizionale di legittimità in materia penale militare. Tale funzione viene ora attribuita alla istituenda sezione specializzata, di guisa che tale organo eredita, per così dire, le caratteristiche funzionali del tribunale supremo militare.

La presidenza della sezione viene affidata ad un magistrato militare, equiparato a presidente aggiunto della Corte di cassazione, per evidenziare la specialità della giurisdizione e per adeguare la magistratura militare alle altre magistrature speciali, che culminano nella persona di un magistrato con funzioni equiparate a quelle del presidente aggiunto della Corte di cassazione.

Viene stabilita la prevalenza numerica nel collegio giudicante dei consiglieri di cassazione (tre su cinque) poiché la sezione nasce come emanazione della Corte di cassazione.

In tal modo si ritiene di dare attuazione alla citata disposizione VI della Costituzione tenuto conto (sulla scorta di quanto deciso con la recente ordinanza della suprema Corte di cassazione) delle disposizioni dell'articolo 102, secondo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, che prevedono rispettivamente, la possibilità di istituire sezioni specializzate e l'esistenza dei tribunali militari in tempo di pace.

B) ISTITUZIONE DI TRE CORTI MILITARI DI APPELLO.

L'istituzione di tre corti militari di appello è giustificata dall'esigenza di conferire completa autonomia a questi organi, con il conseguente vantaggio di favorire una più articolata giurisprudenza di merito.

Al riguardo, il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio nazionale forense hanno, da lungo tempo, manifestato il loro autorevole e concordante parere favorevole.

Inoltre, in ossequio al ricordato principio dell'adeguamento alla magistratura ordinaria, è prevista anche l'istituzione dei consigli giudiziari militari, il cui funzionamento è palesemente legato all'autonomia dell'organo giudiziario (corte militare di appello), presso il quale ciascuno di essi dovrà essere costituito.

Infine, non è fuor di luogo ricordare che nessun aggravio ricade sull'erario, in quanto vi è la possibilità di assegnare alle istituende corti militari di appello un numero sufficiente di magistrati militari, già rivestiti delle qualifiche occorrenti e risultano già istituite sul territorio nazionale tre strutture d'appello con la legge n. 180.

C) ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA GIUSTIZIA MILITARE.

Si propone l'istituzione del Consiglio superiore della giustizia militare, con attribuzioni simili a quelle del Consiglio superiore della magistratura.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La presidenza viene affidata al presidente della sezione specializzata, mentre il vicepresidente è eletto dal Consiglio tra i membri eletti dai magistrati militari.

Si ritiene, in tal modo, di assicurare continuità ed indipendenza all'organo di autogoverno e, al tempo stesso, di non distrarre dall'espletamento del lavoro giudiziario i membri elettivi, previsti in numero di sette.

Dell'istituendo Consiglio vengono chiamati a far parte quattro membri di nomina parlamentare (da parte delle Commissioni difesa della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).

È previsto, per la validità di qualsiasi deliberazione, l'intervento di almeno nove membri e precisamente del presidente o del vicepresidente, di almeno due componenti di nomina parlamentare e di almeno sei dei sette componenti eletti dai magistrati militari con voto personale, libero e segreto.

Sembra che l'indicato sistema possa ostacolare e, forse, impedire l'eventuale, e sempre deprecabile, formazione di schieramenti precostituiti o di correnti contrapposte.

La presente proposta, poi, si differenzia da tutte le altre in ordine alle modalità di votazione per l'elezione dei membri elettivi da parte dei magistrati militari.

Si prevede che le votazioni e lo scrutinio abbiano luogo presso un unico seggio elettorale in Roma (alla presenza degli elettori che desiderino assistere alle operazioni elettorali), con possibilità di delega per la consegna al seggio, in busta chiusa e sigillata, della scheda elettorale di coloro che non possono o non desiderano recarsi a votare personalmente.

Le altre proposte, invece, prevedono la consegna del voto in busta chiusa al capo dell'ufficio, il quale provvede a spedirle a Roma, al seggio elettorale, per le operazioni di scrutinio, da eseguirsi in data non precisata ed a porte chiuse.

È evidente che con simili modalità, a parte i non improbabili inconvenienti derivanti dal cronico disservizio postale,

tutte le operazioni elettorali verrebbero effettuate senza il controllo degli elettori.

Né si può tacere che le altre proposte, prevedendo un numero inferiore di componenti elettivi e di due membri laici, di nomina (si noti) ministeriale, finiscono per svilire le iniziative e le attività dell'istituendo Consiglio, che potrebbe anche essere sospettato di ridursi a «cassa di risonanza» di deliberazioni prefabbricate.

* * *

Accanto alle suddette novità salienti, vengono risolti molti problemi, grandi e piccoli, nei quali quotidianamente si imbattono gli operatori della giustizia militare.

a) *Estrazione a sorte dei giudici militari.*

Vengono semplificate le operazioni di estrazione a sorte, fermi restando i criteri fondamentali stabiliti dalla legge n. 180 del 1981, prevedendo che, nei procedimenti a carico di sottufficiali e di militari di truppa, il sorteggio si esegua tra gli ufficiali (inferiori per i tribunali e superiori per le corti d'appello) in servizio nel luogo dove ha sede il tribunale militare o la corte militare di appello. Per i procedimenti a carico di ufficiali, inferiori e superiori, viene previsto che i giudici militari del grado richiesto siano sorteggiati tra gli ufficiali in servizio nella circoscrizione territoriale del tribunale o della corte. Per i procedimenti a carico di ufficiali generali, si ritiene opportuno che il sorteggio si esegua tra tutti gli ufficiali generali del grado richiesto, in servizio in qualsiasi sede del territorio della Repubblica. In tal modo, tenuto conto che i procedimenti a carico di sottufficiali e di militari di truppa sono di gran lunga i più frequenti, si riducono le difficoltà di ordine burocratico ed amministrativo derivanti dai necessari spostamenti degli ufficiali sorteggiati dalla loro sede di servizio a quella del tribunale o della corte, con conseguente vantaggio anche per l'erario; e, d'altra parte, al fine di garantire una maggiore imparzialità, il numero dei

partecipanti al sorteggio si dilata in misura direttamente proporzionale al grado rivestito dall'imputato.

b) *Organo di appello per i provvedimenti del giudice istruttore.*

La legge n. 180 del 1981 dispone che sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dal giudice istruttore dei tribunali militari, decide la corte militare d'appello in camera di consiglio.

Si ritiene di proporre che tale decisione sia devoluta al presidente ed a due consiglieri della corte, per non vulnerare il principio dell'estraneità dei giudici militari ai provvedimenti adottati dagli organi giudiziari militari prima del rinvio a giudizio.

c) *Supplenze ed applicazioni.*

Tutta la materia è stata minuziosamente regolata in un unico articolo, in rapporto al numero ed alla struttura degli organi della giurisdizione penale militare.

d) *Notificazione degli atti da parte dei messi giudiziari militari.*

Si prevede che gli atti possano essere notificati, oltre che nelle forme ordinarie, anche da sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, nonché da sottufficiali delle forze armate in servizio presso gli uffici giudiziari militari, se nominati messi giudiziari militari con decreto del Capo dell'ufficio.

e) *Polizia giudiziaria militare.*

Si prevede la costituzione di nuclei di polizia giudiziaria militare, alle dirette dipendenze dei procuratori generali presso le corti militari di appello e dei procuratori militari della Repubblica. Ai procuratori generali vengono attribuiti i poteri indicati nell'articolo 229 del codice di procedura penale.

* * *

Infine, si ritiene di segnalare che lo schema allegato alla presente proposta riproduce, con le innovazioni e le modifiche innanzi illustrate, le norme dell'ordinamento giudiziario militare di pace del 1941 e quelle della legge n. 180 del 1981, opportunamente coordinate ed adattate, con esplicito rinvio alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario ordinario per quanto non espressamente previsto in difformità.

Invero le difformità, non numerose, sono state suggerite dalla diversa struttura degli organi giudiziari militari e dal numero esiguo dei magistrati militari, rispetto agli ordinari.

Nelle norme finali e transitorie, si stabilisce, tra l'altro, che il Procuratore militare della Repubblica continua ad espletare la sua funzione di consulente dei comandi militari periferici e che il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180 esercita le funzioni attribuitegli fino all'insediamento del Consiglio superiore della giustizia militare.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

ART. 1.

(Organi della giustizia penale militare).

La giustizia penale militare è amministrata, in tempo di pace:

- 1) dai tribunali militari;
- 2) dalle corti militari di appello;
- 3) dalla sezione specializzata della Corte di cassazione.

ART. 2.

(Tribunali militari).

I tribunali militari sono costituiti:

- 1) da un presidente, magistrato militare di appello;
- 2) da due giudici, magistrati militari di tribunale o di appello.

Il tribunale militare giudica con l'intervento:

- 1) del presidente, che lo presiede, o, in caso di assenza o di impedimento, di un magistrato militare di appello che lo sostituisce;
- 2) di un magistrato militare di appello o di tribunale, con funzione di giudice;
- 3) di un militare dell'esercito, della marina, dell'aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore al grado di ufficiale, con funzione di giudice militare, estratto a sorte secondo le disposizioni del seguente articolo 4.

ART. 3.

(Corti militari di appello).

Le corti militari di appello hanno sede in Roma, Napoli e Verona.

Le corti militari di appello sono costituite:

- 1) da un presidente, magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori;
- 2) da un presidente vicario, magistrato militare di cassazione;
- 3) da tre magistrati militari di appello, con funzioni di consiglieri.

La corte militare di appello giudica con l'intervento:

- 1) del presidente o del presidente vicario, che la presiede;
- 2) di due magistrati militari di appello, con funzione di consiglieri;
- 3) di due militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a quello di maggiore, con funzione di giudici militari, estratti a sorte, secondo le disposizioni del seguente articolo 4.

Il giudizio di appello è regolato dalle norme del codice di procedura penale.

Alla corte militare di appello di Roma è attribuita, altresì, la competenza a deliberare sulle seguenti materie:

- a) riabilitazione militare;
- b) reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle forze armate dello Stato, in seguito a condanna o a procedimento disciplinare;
- c) impiego di persone divenute, per condanna, incapaci di appartenere alle forze armate dello Stato;
- d) cancellazione dai ruoli di ufficiali che, prosciolti dal giudice penale, siano sottoposti a misure di sicurezza, ovvero quando, condannati, siano stati ricoverati per infermità psichica, in una casa di cura e custodia.

In tal caso, la corte decide con l'intervento:

- 1) del presidente o del presidente vicario, che la presiede;

2) di due magistrati militari di appello;

3) di due magistrati del tribunale amministrativo regionale, designati dal presidente del TAR.

ART. 4.

(Estrazione a sorte dei giudici militari).

L'estrazione a sorte dei giudici militari, di cui al n. 3) del secondo comma del precedente articolo 2, si esegue sulla base di elenchi all'uopo predisposti dal Ministero della difesa ed aggiornati al 30 aprile ed al 31 ottobre di ogni anno, contenente i nominativi degli ufficiali, la data di nascita, la sede di servizio e la data di congedo o di cessazione dal servizio attivo.

Gli elenchi degli ufficiali, inferiori e superiori, aventi sede di servizio nel territorio di ciascun tribunale militare, e degli ufficiali generali in servizio, debbono pervenire ai presidenti dei tribunali militari entro il 30 maggio ed il 30 novembre di ogni anno.

Per i procedimenti a carico di imputati aventi grado di sottufficiali o di militare di truppa, l'estrazione a sorte si esegue tra gli ufficiali inferiori in servizio nel luogo ove ha sede il tribunale militare.

I giudici militari durano in funzione due mesi, con eventuale prosieguo, qualora il dibattimento debba protrarsi oltre tale termine.

L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente, per ognuno dei bimestri successivi.

Per i procedimenti a carico di ufficiali inferiori o superiori, l'estrazione a sorte si esegue, dopo il rinvio a giudizio, tra gli ufficiali del grado richiesto, aventi sede di servizio nel territorio del tribunale militare.

Per i procedimenti a carico di ufficiali generali, l'estrazione a sorte si esegue, dopo il rinvio a giudizio, tra gli ufficiali del grado richiesto, in servizio in qualunque sede del territorio nazionale.

Nei procedimenti a carico di più imputati, l'estrazione a sorte si esegue con riferimento all'imputato più elevato in grado.

In ogni caso, per ogni giudice militare, vengono estratti due supplenti e, qualora sia necessario, si procede ad estrazioni suppletive.

Le estrazioni a sorte sono effettuate dal presidente, nell'aula di udienza aperta al pubblico, alla presenza del pubblico ministero e con l'assistenza del cancelliere o del segretario, che redige verbale, previo avviso affisso nell'albo almeno cinque giorni prima.

Per l'estrazione a sorte dei giudici militari, di cui al n. 3) del terzo comma del precedente articolo 3, si applicano le disposizioni dei commi precedenti, tenuto conto che essa si esegue:

a) per i procedimenti a carico di imputati aventi il grado di sottufficiale o di militare di truppa, tra gli ufficiali superiori in servizio nel luogo ove ha sede la corte militare di appello;

b) per i procedimenti a carico di ufficiali, tra gli ufficiali superiori del grado richiesto, in servizio nel territorio della corte militare di appello.

Gli elenchi degli ufficiali superiori in servizio nel territorio della corte militare di appello e quello degli ufficiali generali sono compilati, aggiornati e trasmessi dal Ministero della difesa ai presidenti delle corti militari di appello, secondo le norme indicate nel primo e secondo comma di questo articolo.

ART. 5.

(Cause di dispensa dall'ufficio di giudice militare).

Non possono essere destinati alle funzioni di giudice militare:

1) i militari che hanno le funzioni di ministro o di sottosegretario di Stato;

2) il capo e il sottocapo di stato maggiore della difesa;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3) i capi e i sottocapi di stato maggiore delle forze armate;

4) il segretario generale del Ministero della difesa;

5) il presidente e i presidenti di sezione del Consiglio superiore delle forze armate;

6) i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;

7) gli ufficiali in servizio presso il segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

8) gli ufficiali nominati capo e vice-capo di gabinetto del Ministro della difesa;

9) gli ufficiali addetti alle direzioni generali del personale militare.

ART. 6.

(Obbligatorietà e cessazione dall'ufficio di giudice militare).

Salvo casi di legittimo impedimento, nessun militare può esimersi dall'assumere ed esercitare l'ufficio di giudice militare.

I giudici militari possono avere altri incarichi, riservando la precedenza al servizio della giustizia militare.

Non possono esercitare le funzioni di giudice i militari sottoposti a procedimento penale per delitto o a procedimento disciplinare di stato.

Si decade dall'ufficio di giudice militare, in caso di cessazione dal servizio, di perdita del grado e di sospensione dalle funzioni del grado o dall'impiego.

ART. 7.

(Provvedimenti disciplinari a carico di giudici militari).

Per infrazioni commesse in occasione o a causa delle funzioni giudiziarie, i giudici militari sono soggetti alle normali sanzioni disciplinari, previo parere moti-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vato del Consiglio superiore della magistratura militare.

Il parere è vincolante, quando conclude per l'esclusione di responsabilità disciplinari.

ART. 8.

(Assistenza di giudici supplenti).

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che i giudici militari supplenti assistano all'udienza e sostituiscano i giudici militari effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti.

ART. 9.

(Giuramento).

I giudici militari, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, presentano giuramento davanti al presidente dell'organo giudiziario militare al quale sono assegnati e in presenza del pubblico ministero, secondo la stessa formula prevista per i giudici popolari delle corti di assise.

Del prestato giuramento è redatto processo verbale.

ART. 10.

(Equivalenza dei gradi, comandi e simili fra le forze armate dello Stato).

Quando la presente legge o i codici penali militari enunciano genericamente alcuno dei gradi, comandi, uffici, servizi e simili in relazione all'ordinamento dell'esercito, si intendono compresi anche i gradi, comandi, uffici, servizi e simili delle altre forze armate dello Stato.

ART. 11.

(Ricorso alla sezione specializzata della cassazione).

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, contro i provvedimenti emessi dagli organi giudiziari militari

inappellabilmente o in secondo grado è ammesso ricorso per cassazione, secondo le norme del codice di procedura penale.

Sul ricorso decide la sezione specializzata della cassazione.

ART. 12.

(Sezione specializzata della cassazione).

La sezione specializzata della cassazione ha sede in Roma ed è costituita di:

1) un presidente, magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, equiparate a presidente aggiunto della Corte di cassazione;

2) un presidente vicario, magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori;

3) due magistrati militari di cassazione;

4) sei magistrati ordinari, consiglieri di cassazione, designati dal consiglio superiore della magistratura.

La sezione specializzata della cassazione giudica con l'intervento:

1) del presidente o del presidente vicario, che la presiede;

2) di un magistrato militare di cassazione, con funzione di consigliere;

3) di tre consiglieri di cassazione.

ART. 13.

(Uffici di presidenza).

Presso ciascun organo giudiziario militare è costituito un ufficio del presidente.

ART. 14.

(Uffici del pubblico ministero).

Presso i tribunali militari l'ufficio del pubblico ministero è composto da un procuratore militare della Repubblica, ma-

gistrato militare di appello e da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari di tribunale.

Presso le corti militari di appello l'ufficio del pubblico ministero è composto dal procuratore generale militare, magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, da un avvocato generale militare, magistrato militare di cassazione e da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di appello.

Presso la sezione specializzata della cassazione l'ufficio del pubblico ministero è composto da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori e da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione.

ART. 15.

(Ufficio di istruzione).

L'ufficio di istruzione presso ogni tribunale militare si compone di uno o più giudici istruttori, magistrati militari di tribunale.

Le funzioni della sezione istruttoria sono espletate dal presidente della corte militare di appello e da due consiglieri della stessa corte.

ART. 16.

(Uffici del giudice di sorveglianza e della sezione di sorveglianza).

Presso la corte militare di appello di Roma è costituito l'ufficio del giudice militare di sorveglianza, composto da uno o più magistrati militari di tribunale.

Presso la stessa corte militare di appello è istituita la sezione di sorveglianza, composta da un magistrato militare di appello che la presiede o da due esperti, nominati dal consiglio superiore della giustizia militare, secondo le disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354.

ART. 17.

(Ufficio del pubblico ministero per i tribunali militari di guerra soppressi).

Presso la procura generale militare della corte militare di appello in Roma è costituito l'ufficio del pubblico ministero dei tribunali militari di guerra soppressi.

ART. 18.

(Poteri di sorveglianza).

Il presidente della sezione specializzata della cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati militari con funzioni giudicanti, anche per il tramite dei presidenti delle corti militari di appello.

Il procuratore generale militare presso la sezione specializzata della cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero, anche per il tramite dei procuratori generali militari presso le corti militari di appello.

ART. 19.

(Cancellieri militari e segretari giudiziari militari).

Ogni organo giudiziario militare di cui all'articolo 1 ha una cancelleria e ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.

Le relative funzioni sono esercitate dal personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari.

Lo stato giuridico, il trattamento economico, anche accessorio, e le attribuzioni del personale di cui al primo comma sono regolati dalle disposizioni in vigore per il corrispondente personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie ordinarie, in quanto applicabili e non diversamente stabilito.

L'organico dei cancellieri della giustizia militare rimane di 48 unità: di cui 5 diri-

genti superiori, 14 primi dirigenti, 14 dell'VIII e 15 della VII qualifica funzionale.

L'organico dei segretari della carriera di concetto della giustizia militare rimane di 34 unità.

Per la prima costituzione degli uffici di cancelleria e segreteria previsti dalla presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari, fino alla completa copertura dell'organico, sono conferiti con le modalità di cui all'articolo 1, primo e terzo comma, della legge 30 settembre 1978, n. 583, e i posti disponibili nel ruolo dei segretari della carriera di concetto della giustizia militare sono conferiti ai concorrenti risultati idonei e non vincitori nell'ultimo concorso per l'assunzione nella carriera dei segretari anzidetti, secondo l'ordine della graduatoria finale.

ART. 20.

(Uffici di cancelleria militare e segreteria giudiziaria militare).

Alla direzione della cancelleria della sezione specializzata della corte di cassazione, della segreteria dell'ufficio del pubblico ministero presso la stessa sezione e delle cancellerie delle corti militari di appello sono assegnati, rispettivamente, secondo l'ordine gerarchico nel ruolo di appartenenza, funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari aventi qualifica di dirigente superiore.

Alla direzione della cancelleria della sezione di sorveglianza, delle segreterie degli uffici del pubblico ministero presso le corti militari di appello e delle cancellerie dei tribunali militari sono assegnati funzionari dirigenti di cui al primo comma aventi qualifica di primo dirigente.

Alla direzione delle segreterie degli uffici del pubblico ministero presso i tribunali militari sono assegnati funzionari direttivi delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari dell'VIII ovvero della VII qualifica funzionale.

Gli altri funzionari dirigenti e direttivi, nonché i segretari della carriera di concet-

to, delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari sono assegnati alle sedi ed alle funzioni in conformità dell'allegata tabella.

Le funzioni ispettive e di controllo sui servizi di cancelleria e sui servizi di segreteria degli organi giudiziari militari sono esercitate, rispettivamente, dal dirigente della cancelleria della sezione specializzata della corte di cassazione e dal dirigente della segreteria dell'ufficio del pubblico ministero presso la stessa sezione, sotto la direzione, rispettivamente, del presidente della predetta sezione e del procuratore generale presso di essa.

ART. 21.

(Notificazioni e messi giudiziari militari).

Nei procedimenti penali militari la notificazione degli atti può essere eseguita, oltre che dagli ufficiali giudiziari, dai sottufficiali e militari di truppa appartenenti all'Arma dei carabinieri e dai messi giudiziari militari.

I messi giudiziari militari sono nominati dal presidente o dal capo dell'ufficio del pubblico ministero tra i sottufficiali delle forze armate e delle guardie di finanza che prestano servizio presso i rispettivi uffici.

I messi giudiziari militari eseguono le notificazioni sotto la direzione ed il controllo del cancelliere militare o del segretario giudiziario militare.

ART. 22.

*(Sedi giudiziarie militari.
Piante organiche).*

Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali, nonché le piante organiche del personale degli uffici giudiziari risultano dalle tabelle A, B, C, D allegate alla presente legge.

Le piante organiche di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa e previo parere del consiglio superiore della giustizia militare.

ART. 23.

(*Polizia giudiziaria militare*).

Presso ogni sede giudiziaria militare è istituito un nucleo di polizia giudiziaria militare, composto da militari di truppa e da sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e comandato da un ufficiale, avente il grado di tenente o di capitano.

Il nucleo opera alle dipendenze del procuratore generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello e del procuratore militare della Repubblica.

Si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto presidenziale 25 ottobre 1955, n. 932, e l'articolo 229 del codice di procedura penale, sostituito al procuratore generale presso la corte di appello, il procuratore generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello.

CAPO II.

DEI MAGISTRATI MILITARI.

ART. 24.

(*Magistrati militari*).

I magistrati militari si distinguono in uditori giudiziari militari, magistrati militari di tribunale, di appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, equiparati, rispettivamente, agli uditori giudiziari, ai magistrati ordinari di tribunale, di appello, di cassazione e di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.

Il magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, presidente della sezione specializzata della cassazione, è equiparato a presidente aggiunto della corte di cassazione.

Lo stato giuridico ed economico, le garanzie di indipendenza e di inamovibilità, la disciplina e l'avanzamento sono regolati dalle norme in vigore per i magistrati ordinari, ferme le equiparazioni di cui al

comma precedente e intendendosi sostituiti al consiglio superiore della magistratura il consiglio superiore della giustizia militare ed al Ministro di grazia e giustizia il Ministro della difesa.

Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in 103 unità.

ART. 25.

(Forma dei provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati militari - Gravame).

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della giustizia militare, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro della difesa; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge con decreto del Ministro della difesa.

Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

ART. 26.

(Parentela o affinità con professionisti).

Nei confronti dei magistrati militari non si applica la disposizione dell'articolo 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario ordinario.

ART. 27.

(Supplenze ed applicazioni).

In caso di assenza, impedimento o incompatibilità di un magistrato militare con funzioni giudicanti, il presidente del tribunale militare provvede, con suo decreto, a sostituirlo con altro magistrato militare dello stesso tribunale.

Qualora non sia possibile provvedere nel modo anzidetto, il presidente della corte militare di appello, con decreto, de-

stina per la sostituzione un magistrato militare di altro tribunale, nell'ambito della circoscrizione della corte militare di appello.

Il presidente della corte militare di appello provvede, altresì, con suo decreto, alla sostituzione dei magistrati militari della corte stessa ed alla sostituzione dei presidenti dei tribunali militari della circoscrizione.

Il presidente della sezione specializzata provvede, con decreto, alla sostituzione dei magistrati militari della sezione ed alla sostituzione dei magistrati militari tra diverse corti militari di appello o tra tribunali militari appartenenti alla circoscrizione di diverse corti militari di appello.

Analogamente provvedono i capi dell'ufficio del pubblico ministero.

In caso di urgenza, le sostituzioni possono essere autorizzate anche telegraficamente o telefonicamente in attesa del provvedimento scritto.

Per quanto non previsto in questo articolo, si applicano le disposizioni dell'ordinamento giudiziario ordinario relative alle supplenze ed alle applicazioni.

ART. 28.

(Reclutamento dei magistrati militari).

L'assunzione dei magistrati militari ha luogo mediante concorso per titoli, indetto tra i magistrati ordinari, che abbiano superato favorevolmente il periodo di tirocinio e che abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

I posti non ricoperti vengono messi a concorso per esami tra i cittadini laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto gli anni ventuno e non superato gli anni trentacinque, fatte salve le elevazioni di legge, e che abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Per i pubblici dipendenti si prescinde in ogni caso dai limiti di età.

La richiesta di indire il concorso è fatta al Ministro della difesa dal Consiglio superiore della giustizia militare.

ART. 29.

*(Prove d'esame
e svolgimento del concorso).*

L'esame di concorso ad uditore giudiziario militare consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) diritto penale militare;
- 2) diritto penale comune;
- 3) diritto civile;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) diritto penale militare;
- 2) procedura penale militare;
- 3) diritto penale comune;
- 4) procedura penale comune;
- 5) diritto civile e romano;
- 6) diritto costituzionale;
- 7) diritto amministrativo;
- 8) diritto internazionale pubblico.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a novantuno punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Il concorso ha luogo in Roma.

Per le modalità dell'espletamento del concorso si osservano le disposizioni concernenti i magistrati ordinari.

ART. 30.

(Commissione esaminatrice).

La commissione esaminatrice per il concorso ad uditore giudiziario militare è nominata dal Consiglio superiore della giustizia militare ed è composta da:

- 1) un magistrato militare di cassazione, con funzioni direttive superiori;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) quattro magistrati militari, con funzioni non inferiori a magistrato militare di cassazione, di cui due supplenti;

3) tre magistrati ordinari, con funzioni di magistrato di cassazione, di cui due supplenti, designati dal Consiglio superiore della magistratura;

4) da due docenti universitari di materie giuridiche di cui uno supplente.

La commissione svolge la sua attività in ogni singola seduta, con l'intervento:

- 1) del presidente;
- 2) di due magistrati militari;
- 3) di un magistrato ordinario;
- 4) di un docente universitario.

Ove occorra, il presidente è sostituito dal magistrato militare più anziano.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, designato dal Ministro della difesa.

ART. 31.

(Uditori giudiziari militari).

I vincitori del concorso sono nominati uditori giudiziari militari e destinati a compiere o a completare il tirocinio negli uffici giudiziari militari stabiliti dal consiglio superiore della giustizia militare.

Il periodo di tirocinio dura sei mesi.

ART. 32.

(Conferimento di uffici direttivi).

Gli uffici direttivi ai magistrati militari di appello sono conferiti con deliberazione del Consiglio superiore della giustizia militare.

Gli uffici direttivi superiori sono conferiti, a domanda, o, in difetto di domanda, d'ufficio, con deliberazione del Consiglio superiore della giustizia militare a magistrati militari di cassazione dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori.

ART. 33.

*(Consiglio superiore
della giustizia militare).*

Il Consiglio superiore della giustizia militare ha sede in Roma ed esercita per la magistratura militare tutte le funzioni attribuite al Consiglio superiore della magistratura per i magistrati ordinari.

Il Consiglio è composto:

1) dal presidente della Sezione specializzata della Corte di cassazione, membro di diritto;

2) dal procuratore generale militare presso la Sezione specializzata della cassazione, membro di diritto;

3) da quattro membri nominati dal Parlamento: due dalla Commissione difesa della Camera dei deputati e due dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica, scelti tra docenti universitari di materie giuridiche o avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con almeno quindici anni di esercizio professionale.

Essi durano in carica quattro anni e vi permangono oltre la scadenza del termine, fino a quando la competente Commissione parlamentare non avrà provveduto alla sostituzione;

4) da sette magistrati militari, di cui uno con funzioni di magistrato militare di cassazione, uno con funzioni di magistrato militare di appello e cinque con funzioni di magistrato militare di tribunale, eletti dai magistrati militari in servizio con voto diretto, libero e segreto.

Essi durano in carica quattro anni e vi permangono oltre la scadenza del termine, fino all'insediamento del nuovo Consiglio. Continuano ad esercitare le funzioni giudiziarie e non sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio è presieduto dal presidente della Sezione specializzata della cassazione.

Il vicepresidente è eletto dal Consiglio tra i componenti di cui al precedente n. 4).

ART. 34.

(Deliberazione del Consiglio).

Il Consiglio delibera su tutte le materie di sua competenza con l'intervento di almeno nove membri, tra cui:

- 1) il presidente o il vicepresidente;
- 2) due dei quattro membri di nomina parlamentare;
- 3) sei membri elettivi.

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

In materia disciplinare, le deliberazioni sono assunte a scrutinio segreto.

Si delibera, altresì, a scrutinio segreto su qualsiasi materia, a richiesta anche di uno solo dei componenti del Consiglio.

ART. 35.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore della giustizia militare).

Il presidente del Consiglio superiore della giustizia militare:

- 1) indice le elezioni dei componenti elettivi appartenenti alla magistratura militare;
- 2) richiede ai presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;
- 3) convoca e presiede il Consiglio;
- 4) è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta;
- 5) esercita per la magistratura militare le funzioni attribuite dalla legge al comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 36.

(Attribuzioni del vicepresidente).

Il vicepresidente del Consiglio superiore della giustizia militare sostituisce il

presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le attribuzioni delegategli dal presidente.

ART. 37.

(Segretario del Consiglio).

Il segretario del Consiglio superiore della giustizia militare è nominato dal presidente tra i magistrati militari residenti in Roma.

Al segretario sono attribuite anche le funzioni di tesoriere. Il segretario redige il verbale delle sedute del Consiglio approvato e sottoscritto, seduta stante, dagli intervenuti.

Il segretario continua ad esercitare le funzioni giudiziarie, ma viene lasciato libero dal servizio per partecipare ai lavori del Consiglio ed espletare i necessari adempimenti.

ART. 38.

(Ineleggibilità, incapacità, sospensione e decadenza dei componenti del Consiglio superiore della giustizia militare).

Si applicano ai componenti del Consiglio superiore della giustizia militare le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, relative all'ineleggibilità, al divieto di incarichi, all'incompatibilità, alla sospensione ed alla decadenza.

Per i componenti non magistrati, l'incompatibilità è limitata all'esercizio del patrocinio nei procedimenti penali militari.

ART. 39.

(Trattamento economico).

Ai componenti del Consiglio superiore della giustizia militare ed al segretario spetta il gettone di presenza e l'indennità di missione, se dovuta.

ART. 40.

(Consigli giudiziari militari).

Presso ogni Corte militare di appello è costituito il Consiglio giudiziario militare composto:

- 1) dal presidente della Corte militare di appello, membro di diritto;
- 2) dal procuratore generale militare presso la stessa Corte, membro di diritto;
- 3) da tre magistrati militari, di cui uno con funzioni di appello e due con funzioni di tribunale, eletti dai magistrati militari.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di almeno quattro componenti, di cui almeno due elettivi.

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza di voti.

Si delibera a scrutinio segreto in materia disciplinare, ovvero a richiesta anche di uno solo dei componenti del Consiglio su qualunque materia.

Il Consiglio giudiziario militare esercita per i magistrati militari tutte le funzioni attribuite al Consiglio giudiziario per i magistrati ordinari.

Ai componenti del Consiglio giudiziario militare spetta, se dovuta, l'indennità di missione.

In caso di assenza o impedimento del presidente della Corte o del procuratore generale, possono rispettivamente intervenire il presidente vicario e l'avvocato generale.

I pareri del Consiglio giudiziario militare sono comunicati per via di ufficio agli interessati, i quali hanno facoltà di presentare entro quindici giorni dalla comunicazione, controdeduzioni al Consiglio superiore della giustizia militare, chiedendo anche, qualora lo ritengano, di essere uditi di persona.

Il Consiglio giudiziario militare dura in carica tre anni.

Di ogni riunione viene redatto il verbale, approvato e sottoscritto, seduta stante, da tutti gli intervenuti.

Nel verbale debbono essere indicati i motivi del dissenso della minoranza.

ART. 41.

(Operazioni elettorali preliminari).

L'elezione dei magistrati militari di cui al n. 4) del precedente articolo 33 è indetta con decreto del presidente del Consiglio superiore della giustizia militare.

Il decreto deve contenere l'indicazione della data e del luogo della votazione.

Copia del decreto viene trasmessa senza ritardo alle sedi giudiziarie per la successiva comunicazione a tutti i magistrati militari. Nei venti giorni successivi alla data del decreto, i magistrati militari che desiderano porre la candidatura, fanno pervenire apposita richiesta scritta, con firma autenticata, al presidente del Consiglio superiore della giustizia militare.

Ricevute le richieste di candidatura, il presidente forma un elenco dei candidati in ordine alfabetico e diviso per categorie in relazione alle funzioni dagli stessi esercitate — di cassazione, di appello e di tribunale — e ne trasmette copia alle sedi giudiziarie, per la successiva conoscenza da parte di tutti i magistrati militari.

I candidati hanno facoltà di svolgere la propaganda elettorale mediante comunicazioni scritte e mediante riunioni indette presso le sedi giudiziarie.

A tal fine, compatibilmente con le esigenze di ufficio, sono lasciati liberi dal servizio gli ultimi due giorni di ogni settimana a decorrere dalla data della formazione dell'elenco dei candidati.

ART. 42.

(Sistema elettorale).

Le elezioni hanno luogo in Roma, di sabato, dalle ore 10 alle ore 16, decorsi non meno di quaranta e non più di sessanta giorni dalla data del decreto indi-

cato nel primo comma dell'articolo precedente.

Il presidente, il vicepresidente, il segretario e gli altri componenti del seggio elettorale sono nominati dal presidente del Consiglio superiore della giustizia militare tra i magistrati militari, non candidati, residenti in Roma.

La sala di votazione deve essere allestita in modo da garantire la sicurezza del voto.

Le schede elettorali, autenticate dal presidente del Consiglio superiore della giustizia militare, debbono contenere i nomi dei candidati, in conformità dell'elenco indicato nell'articolo precedente.

I magistrati militari sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.

Delle operazioni di votazione e scrutinio è redatto processo verbale.

Ciascun elettore può votare per un numero di candidati non superiore a quattro, indipendentemente dalla categoria di appartenenza degli stessi.

Gli elettori hanno facoltà di delegare altro elettore alla consegna del voto al seggio elettorale.

A tal fine il presidente del Consiglio superiore della giustizia militare invia in tempo utile un congruo numero di schede elettorali autenticate ad ogni sede giudiziaria, affinché siano utilizzate dagli elettori che non si recheranno a votare personalmente.

Le schede non utilizzate debbono essere restituite prima del giorno stabilito per la votazione.

L'elettore delegante consegna al delegato il suo voto in busta chiusa, unitamente alla delega con firma autenticata dal cancelliere o dal segretario.

L'elettore delegato consegna la busta al presidente del seggio, il quale estrae la scheda e la introduce nell'urna.

La delega deve essere allegata al verbale.

Terminate le operazioni di voto, si procede allo scrutinio.

Vengono dichiarati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono.

I magistrati militari hanno diritto di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio e di presentare proteste o reclami che vanno inseriti a verbale.

Sulle proteste e sui reclami decidono, in via temporanea, i componenti del seggio elettorale ed in via definitiva decide il Consiglio superiore della giustizia militare.

È nullo il voto espresso su scheda non autenticata.

La scheda è nulla se contiene segni di riconoscimento ovvero se l'elettore ha votato per più di quattro candidati.

ART. 43.

(Elezione del Consiglio giudiziario militare).

Le elezioni dei Consigli giudiziari militari hanno luogo, contemporaneamente, nella data stabilita dal presidente del Consiglio superiore della giustizia militare, nelle sedi delle corti militari di appello.

Le richieste di candidatura debbono essere inoltrate al presidente della corte militare di appello, nel termine indicato nell'articolo 41, tenuto conto di quanto disposto dal n. 3) dell'articolo 40.

Il presidente della corte, per la elezione del Consiglio giudiziario, esercita le funzioni attribuite dai due articoli precedenti al presidente del Consiglio superiore della giustizia militare.

Per quanto riguarda la propaganda elettorale, l'orario di votazione, la nomina dei componenti del seggio elettorale, lo svolgimento delle operazioni elettorali e la delega per la consegna del voto si applicano le disposizioni degli articoli 41 e 42, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente.

Ciascun elettore può votare per non più di due candidati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza degli stessi.

Sulle proteste e sui reclami presentati durante la votazione, decidono, in via temporanea, i componenti del seggio eletto-

rale ed in via definitiva decide il Consiglio giudiziario militare.

È nullo il voto espresso su scheda non autenticata.

La scheda è nulla se contiene segni di riconoscimento ovvero se l'elettore ha votato per più di due candidati.

ART. 44.

(Richiesta di documenti).

I magistrati militari hanno facoltà di ottenere, a richiesta, copia di qualsiasi deliberazione e dei verbali del Consiglio superiore della giustizia militare e dei consigli giudiziari.

ART. 45.

(Rinvio alle norme dell'ordinamento giudiziario).

Per quanto non previsto da questa legge, si applicano, in quanto compatibili e facendo anche ricorso all'analogia, le norme dell'ordinamento giudiziario, sostituito il Ministro della difesa al Ministro di grazia e giustizia.

CAPO III.

DELLA COMMISSIONE PER IL PERSONALE
DELLE CANCELLERIE MILITARI E DELLE
SEGRETERIE GIUDIZIARIE MILITARI

ART. 46.

(Commissione per il personale delle cancellerie militari e delle segreterie giudiziarie militari).

È istituita, con sede in Roma presso la sezione specializzata della Corte di cassazione, la commissione per il personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari.

La commissione è presieduta dal presidente della sezione specializzata della Corte di cassazione e si compone del procuratore generale militare presso la stessa sezione, del presidente vicario della stessa sezione, del cancelliere militare di qualifica dirigenziale più elevata e più anziano, e di due membri elettivi, di cui uno della carriera direttiva ed uno della carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari.

In caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal procuratore generale militare presso la sezione specializzata della Corte di cassazione.

La commissione ha competenza in materia di proposte di trasferimento e di assegnazione alle sedi ed alle funzioni, nonché in materia di scrutini e promozioni, di giudizi complessivi, di note di demerito e di procedimenti disciplinari, e delibera con l'intervento di almeno quattro membri, di cui tre di diritto ed uno elettivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per il Consiglio superiore della giustizia militare.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere militare avente qualifica di primo dirigente, o, in mancanza, da un cancelliere militare dell'VIII o della VII qualifica funzionale designato, di volta in volta, dal presidente della commissione.

ART. 47.

(Composizione e competenza dei Consigli giudiziari militari per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari).

Per la composizione e la competenza dei Consigli giudiziari militari relativamente alle questioni concernenti il personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, nonché i servizi di cancelleria e segreteria, si osservano, in quanto applicabili, le

norme previste dall'articolo 40 della presente legge, integrate con le disposizioni in vigore per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ordinarie.

CAP. IV.

NORME FINALI E TRANSITORIE.

ART. 48.

*(Consulenza legale presso
i comandi militari).*

Consulente legale dei comandi militari locali, per qualsiasi parere in materia giudiziaria militare, è il procuratore militare della Repubblica.

ART. 49.

*(Competenza per i reati militari commessi
in navigazione).*

La cognizione dei reati militari commessi in navigazione, anche aerea, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato, o, se più sono gli imputati, dell'unità militare alla quale appartiene il più elevato in grado o il più anziano.

In caso di arresto, consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale militare del luogo in cui seguì l'arresto o la consegna o la volontaria costituzione dell'imputato nel territorio dello Stato.

ART. 50.

*(Competenza per i reati militari commessi
all'estero).*

Per i reati militari commessi all'estero è competente il tribunale militare di Roma.

ART. 51.

*Riordinamento del tribunale
supremo militare).*

Il tribunale supremo militare è riordinato in: Sezione specializzata della Corte di cassazione.

ART. 52.

*(Riferimento ad organi ed uffici giudiziari
militari).*

Quando nelle disposizioni di legge gli organi e gli uffici giudiziari militari sono indicati con denominazione diversa da quella adottata nella presente legge, ad essi corrispondono gli organi e gli uffici ai quali sono attribuite funzioni corrispondenti.

ART. 53.

(Abrogazioni).

È abrogata la prima parte dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Sono abrogati gli articoli da 1 a 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili concernenti la materia regolata dalla presente legge.

Ai magistrati militari sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie alla presente legge.

ART. 54.

*(Elezione del primo Consiglio superiore
della giustizia militare e dei primi
Consigli giudiziari militari).*

L'elezione del primo Consiglio superiore della giustizia militare deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'elezione dei primi Consigli giudiziari militari dovrà essere effettuata entro tre mesi dall'insediamento del primo Consiglio superiore della giustizia militare.

ART. 55.

(Disposizioni transitorie).

Fino alla data di insediamento del primo Consiglio superiore della giustizia militare, le funzioni attribuite da questa legge al Consiglio stesso ed al presidente sono esercitate rispettivamente dal comitato e dal presidente dello stesso comitato, di cui all'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

SEDE E CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEI TRIBUNALI
MILITARI E DELLE CORTI MILITARI DI APPELLO

TRIBUNALI MILITARI

Numero d'ordine	SEDE	Province sul cui territorio il tribunale esercita la giurisdizione
1	Torino	Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Imperia, Milano, Novara, Pavia, Savona, Sondrio, Torino, Varese, Vercelli.
2	Verona	Belluno, Bolzano, Brescia, Mantova, Trento, Verona.
3	Padova	Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Vicenza.
4	La Spezia	Ancona, Arezzo, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Siena.
5	Roma	Ascoli Piceno, Chieti, Frosinone, L'Aquila, Latina, Macerata, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Teramo, Terni, Viterbo.
6	Napoli	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Isernia, Napoli, Potenza, Salerno.
7	Bari	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto.
8	Palermo	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani.
9	Cagliari	Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.

CORTI MILITARI DI APPELLO

Numero d'ordine	SEDE	Circoscrizione territoriale
1	Roma	Territorio dei tribunali militari di Roma, Cagliari e La Spezia.
2	Verona	Territorio dei tribunali militari di Verona, Padova, Torino.
3	Napoli	Territorio dei tribunali militari di Napoli, Bari, Salerno.

TABELLA B.

ORGANICO DEI MAGISTRATI MILITARI

	Numero
Magistrato militare con funzioni direttive superiori equiparato a presidente aggiunto di Corte di cassazione	1
Magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori	8
Magistrati militari di cassazione	10
Magistrati militari di cassazione e tribunale	84
Uditori giudiziari militari (1)	—

Totale	103
	=====

(1) Il loro numero non può essere superiore alle vacanze in organico.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA C.

RIPARTIZIONE RIASSUNTIVA DEL PERSONALE
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

MAGISTRATI MILITARI GIUDICANTI						
S E D I	Mag. mil. di cass. nominati alle fun. dir. sup.	Magistra- ti militari di cassa- zione	Magistra- ti militari di ap- pello	Magistra- ti militari di tribu- nale o di appello		
	Funzioni di presi- dente	Funzioni vicarie di presi- dente	Funzioni di consi- gliere	Funzioni di presi- dente di trib. mil.	Funzioni di giudice di tribu- nale	Funzioni di giudice istruttore
Sezione specializzata corte di cassazione e procura genera- le militare della Repubblica presso la stessa sezione . . .	1 (a)	1 (b)	2	—	—	—
Corte militare di appello di Roma	1	1 (c)	4 (d) 1	—	1 (e)	—
Corte militare di appello di Verona	1	1 (c)	3	—	—	—
Corte militare di appello di Napoli	1	1 (c)	3	—	—	—
Tribunali militari:						
Torino	—	—	—	1	2	1
Verona	—	—	—	1	1	1
Padova	—	—	—	1	2	1
La Spezia	—	—	—	1	1	1
Roma	—	—	—	1	2	1
Napoli	—	—	—	1	2	1
Bari	—	—	—	1	1	1
Palermo	—	—	—	1	1	1
Cagliari	—	—	—	1	1	1
Totale	4	4	12	9	14	9

(a) Equiparato a presidente aggiunto di Corte di cassazione.

(b) Equiparato a presidente di sezione di cassazione.

(c) Equiparato a presidente di sezione corte di appello.

(d) Di cui uno presidente della sezione di sorveglianza.

(e) Per gli uffici di sorveglianza.

Segue: TABELLA C.

**RIPARTIZIONE RIASSUNTIVA DEL PERSONALE
DELLA MAGISTRATURA MILITARE**

S E D I	MAGISTRATI MILITARI DEL PUBBLICO MINISTERO					
	Mag. mil. di cass. nominati alle fun. dir. sup.	Magistra- ti militari di cassa- zione		Magistra- ti militari di ap- pello		Magistra- ti militari di tribu- nale
	Funz. di proc. gen. mil. della Repub.	Funz. di avvocato generale militare	Funz. di s. procu- ratore gen. mil.	Funz. di s. procu- ratore gen. mil.	Funz. di procu- ratore mil. della Repub.	Funz. di s. procu- ratore gen. mil.
Sezione specializzata corte di cassazione e procura genera- le militare della Repubblica presso la stessa sezione . .	1	—	2	—	—	1 (g)
Corte militare di appello di Roma	1	1	—	2	1 (f)	—
Corte militare di appello di Verona	1	1	—	2	—	—
Corte militare di appello di Napoli	1	1	—	2	—	—
Tribunali militari:						
Torino	—	—	—	—	1	4
Verona	—	—	—	—	1	2
Padova	—	—	—	—	1	3
La Spezia	—	—	—	—	1	3
Roma	—	—	—	—	1	4
Napoli	—	—	—	—	1	4
Bari	—	—	—	—	1	2
Palermo	—	—	—	—	1	2
Cagliari	—	—	—	—	1	1
Totale	4	3	2	6	10	26

(f) Per l'ufficio del pubblico ministero per i tribunali di guerra soppressi.

(g) Applicato con compiti amministrativi e di studio.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA D.

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E DELLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE MILITARI

ORGANI GIUDIZIARI MILITARI	CANCELLERIE				SEGRETERIE				Totale
	Carriera dirigenziale		Carriera direttiva VIII e VII qua- lifica fun- zionale	Totale	Carriera dirigenziale		Carriera direttiva VIII e VII qua- lifica fun- zionale	Totale	
	Dirigente superiore	Primo dirigente			Dirigente superiore	Primo dirigente			
Sezione speciale Corte di cassazione	1	1 (a)	1	3	1	1	1	2	1
Corte militare di appello di Roma	1	1 (b)	2	4	2	1	1	2	1
Corte militare di appello di Verona	1	—	1	2	2	1	1	2	1
Corte militare di appello di Napoli	1	—	1	2	2	1	1	2	1
Tribunale militare:									
Torino	—	1	2	3	2	—	1	1	1
Verona	—	1	1	2	1	—	1	1	1
Padova	—	1	1	2	2	—	1	1	1
La Spezia	—	1	1	2	2	—	1	1	1
Roma	—	1	2	3	2	—	1	1	1
Napoli	—	1	1	2	2	—	1	1	1
Bari	—	1	1	2	1	—	1	1	1
Palermo	—	1	1	2	1	—	1	1	1
Cagliari	—	1	1	2	1	—	1	1	1
Totale	4	11	16 (c)	31	21	1	3	17	13

(a) Incaricato delle funzioni di segretario della Commissione per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari.

(b) Preposto alla direzione della cancelleria della sezione di sorveglianza.

(c) Compresa le unità attualmente presenti nelle qualifiche direttive del ruolo ad esaurimento.